

Provincia di Asti

Istanza ai sensi del Regolamento regionale n. 10/R/2003 e della L.R. 40/98 ss.mm.ii., presentata in data 30/12/2015 alla Provincia di Asti dalla Sig.ra Rosso Stefania per la concessione di utilizzo di acque superficiali dal Torrente Triversa in Comune di Tigliole d'Asti (AT) per uso idroelettrico e contestuale giudizio di compatibilità ambientale. Pratica 802/15.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1260 del 16/05/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

- (omissis) -
DETERMINA

1. (omissis)
2. (omissis)
3. di concedere alla Sig.ra Rosso Stefania, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, la derivazione di l/sec massimi 1.600, l/s medi 1.550, cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 45.668.880 di acqua dal Torrente Triversa in Comune di Tigliole per la generazione di una potenza media annua nominale prodotta pari a 52 kW;
4. di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;
5. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione, e di conservarlo agli atti dell'Amministrazione provinciale;

- (omissis) -

DISCIPLINARE

- (omissis) -

ART. 9- Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

ART. 10 - Deflusso Minimo Vitale.

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciar defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 0,0544 mc/s.

L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

- (omissis) -

Art. 12 – Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. - (omissis) -

Il Dirigente del Servizio Ambiente

Angelo Marengo